

ESENZIONI E RIDUZIONI IMU 2021 A FAVORE DEI SETTORI ECONOMICI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19:

Nell'ultimo periodo, a partire dalla legge di Bilancio 2021 e fino al decreto Sostegni (così come convertito in legge n. 69/2021), si sono succeduti diversi provvedimenti contenenti agevolazioni (in termini di **esenzioni** e **riduzioni**) in materia di IMU.

Si riporta di seguito in modo sintetico una tabella che riepiloga le agevolazioni previste dalla legislazione nazionale ed i soggetti destinatari dell'agevolazione:

Fattispecie agevolata	Riduzione/esenzione	Norma
Titolari di pensioni non residenti	Riduzione a 1/2	art. 1, comma 48, legge n. 178/2020
Immobili settore turistico/spettacolo	Esenzione	art. 1, commi 599-601, legge n. 178/2020
Operatori destinatari di contributo a fondo perduto	Esenzione	art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021

A solo fine esemplificativo:

1. Riduzione dell'IMU alla metà per soggetti non residenti titolari di pensione (NOVITA'):

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 48, legge n. 178/2020) ha stabilito che - a partire dall'anno 2021 - per **una sola unità immobiliare a uso abitativo**, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, **l'IMU è applicata nella misura della metà**.

2. Esenzione della prima rata IMU 2021 per immobili del settore turismo e spettacolo:

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 599-601) esenta dalla **prima rata dell'IMU 2021** gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l'apposito Fondo di ristoro per i comuni.

Rientrano nella predetta agevolazione:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, legge n. 160/2021, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

3. Esenzione prima rata IMU 2021 per operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto (NOVITA'):

In base alle disposizioni contenute nell'art. 6-sexies , D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), sono esentati dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall'art. 1, commi 1- 4 dello stesso decreto Sostegni, cioè alcuni soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Più nello specifico:

- l'art. 1, comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- i commi 3 e 4 specificano le condizioni per accedere al contributo. In particolare, ai sensi del comma 3 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'art. 32 TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da

specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all'art. 85, comma 1, lettere a-b, TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all'art. 54, comma 1, TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello del 23 marzo 2021, ossia nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;

- ai sensi del comma 4, il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al comma 3.

È stabilito che l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.